



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **MILANO**

SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NATOLA	LIVIO MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARUSO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAELLARO	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 211/2016
spedito il 23/12/2015

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820159059035439000 REGISTRO 1998
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820159059035439000 TARSU/TIA 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820159059035439000 TARSU/TIA 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820159059035439000 TARSU/TIA 2011

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

TURRIN AVV. BARBARA

C/O EQUITALIA

V.LE DELL'INNOVAZIONE 1/B 20100 MILANO

proposto dal ricorrente:

BARTOCCINI ROBERTO CRESCENTINO
VIA COL MOSCHIN 17 20136 MILANO MI

difeso da:

DOTT. ZAMBELLO GIUSEPPE

VIALE ZANARA N. 5 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 211/2016

UDIENZA DEL

19/05/2016 ore 09:30

N°

5111/16

PRONUNCIATA IL:

19.5.16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13.6.16

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2016, il signor [REDACTED] rappresentato dal dott. Zambello Giuseppe, impugnava l'intimazione di pagamento n. [REDACTED] notificata dall'Agente della riscossione in data 14.11.2015 e avente ad oggetto le cartelle n. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], con cui intimava al ricorrente il pagamento della somma di € 16.403,36.

In particolare, il ricorrente lamenta:

- 1) Preliminarmente, che il ricorrente intende proporre ricorso avverso l'intimazione di pagamento de qua esclusivamente in relazione alle cartelle di pagamento prodromiche all'atto di impugnato riguardante tasse e imposte iscritte a ruolo;
- 2) Precisa che due cartelle di pagamento sono prescritte in quanto sono state notificate dopo oltre 10 anni (esattamente: cartella di pagamento n. [REDACTED], notificata il 23/07/2003 e portante iscrizione a ruolo imposta di registro anno 1998 per l'importo complessivo pari a € 257,95; cartella di pagamento n. [REDACTED], notificata il 17/12/2005 e portante iscrizione a ruolo tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2005 per l'importo di € 214,95).
- 3) Afferma che le sottoindicate cartelle di pagamento sono state notificate tardivamente rispetto all'anno di riferimento del tributo.

In particolare:

1. Cartella di pagamento n. [REDACTED], notificata il 20/05/2006, portante iscrizione a ruolo tassa dei rifiuti anno 2002 per l'importo di € 207,86: la notifica risulta tardiva in base all'art. 1, comma 163, della legge 296/2006, il quale evidenzia il termine per la notifica degli atti esecutivi relativi ai tributi locali, ovvero il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;

2. Cartella di pagamento n. [REDACTED], notificata il 23/07/2005, portante iscrizione a ruolo imposta di registro anno 1998 per l'importo di € 257,96;
3. Cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il 20/03/2010, portante iscrizione a ruolo imposta di registro ed ipotecaria riferite all'anno 2002 per l'importo di € 12.986,62;
4. Cartella di pagamento n. [REDACTED], notificata il 5/06/2010, portante iscrizione a ruolo imposta di registro riferita all'anno 2002 per l'importo di € 295,52.

Il ricorrente lamenta:

- 1) Nullità dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000.
- 2) Omessa dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e omessa esibizione da parte del concessionario delle cartelle in giudizio.
- 3) Vizi dell'intimazione di pagamento concernenti la relazione di notifica, con conseguente giuridica inesistenza della notificazione a causa dell'inesistenza della relazione di notificazione.
- 4) Nullità insanabile dell'intimazione di pagamento derivante dalla mancata indicazione della data nella relazione di notifica;
- 5) Inesistenza ed inefficacia dell'intimazione di pagamento derivante da mancata sottoscrizione della relazione di notificazione.
- 6) Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi.
- 7) Incostituzionalità della determinazione dell'aggio dell'agente della riscossione.
- 8) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 31/2008 e lesione degli articoli 3,24 e 97 della Cost.

Equitalia, con memoria depositata il 9/5/2016, si è costituita in giudizio formulando le seguenti controdeduzioni:

- 1) Difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria, in quanto sono escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

- 2) Inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, commi 3 e 21, D. Legs 546/92, perché tardivo, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto dalle notifiche delle cartelle esattoriali in esso indicate.
Come risulta dalle relate di notifica depositate, le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate.
- 3) Validità della notifica a mezzo posta da parte dell'Agente della riscossione, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973.
- 4) Per le motivazioni sulle modalità di calcolo degli interessi della cartella, l'Agente della riscossione afferma la propria carenza di legittimazione.
- 5) Afferma la prescrizione decennale dopo la notifica della cartella di pagamento, e che nessuna norma prescrive la sottoscrizione dell'intimazione di pagamento a pena di invalidità, così come per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Con successiva memoria, depositata il 2/5/2016, il ricorrente ha fatto presente che Equitalia Nord S.p.A. in data 13/04/2016 ha comunicato, a mezzo PEC, di aver accolto parzialmente il ricorso presentato annullando conseguentemente i seguenti atti:

- cartella di pagamento [REDACTED] notificata il 17/12/2005 portante iscrizione a ruolo tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2005 importo complessivo pari a € 214,95;
- cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il 23/07/2003 portante iscrizione a ruolo imposta di registro anno 1998 l'importo complessivo pari a € 257,95;
- cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il 20/03/2010 portante iscrizione a ruolo tassa dei rifiuti anno 2002 l'importo complessivo pari a € 207,86;
- cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il 18/02/2006, portante iscrizione a ruolo imposta di registro ed ipotecaria riferite all'anno 2002 l'importo complessivo pari a € 12,986,62;
- cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il 20/03/2010, portante iscrizione l'importo complessivo pari a € 217,34;

G

- cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il 10/10/2009, portante iscrizione l'importo complessivo pari a € 188,65;
- cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il 5/04/2008, portante iscrizione l'importo complessivo pari a € 198,86

in quanto mancanti delle relative relate di notifica.

Inoltre l'Agente della riscossione, mediante comunicazione a mezzo PEC del 16/04/2016, ha reso noto che la cartella di pagamento n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] notificata il 8/03/2014, portante iscrizione a ruolo dell'importo complessivo pari a € 23,43 era già stata oggetto di sgravio a far data dal 10.11.2015.

Dopo aver preso atto dello sgravio effettuato dall'Agente della Riscossione per l'importo complessivo pari a € 14.295,66, il ricorrente ha chiesto a questa Commissione di prendere atto dello sgravio effettuato da Equitalia Nord S.p.a., annullando conseguentemente l'intimazione di pagamento in riferimento alle cartelle di pagamento n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], n. 068 [REDACTED] [REDACTED] e n. [REDACTED] [REDACTED].

Insiste che dal dettaglio del debito emerge che n. 2 cartelle di pagamento sarebbero state notificate tardivamente rispetto all'anno di riferimento del tributo, in particolare:

- cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il 23.07.2005 portante iscrizioni a ruolo imposte di registro anno 1998 per l'importo complessivo pari a € 257,95;
- cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il 05.06.2010 portante iscrizioni a ruolo imposte di registro riferite all'anno 2002 per l'importo complessivo pari a € 295,52;

Di conseguenza, stante la tardività della notifica delle cartelle di pagamento chiede che vengano dichiarati prescritti i relativi tributi iscritti a ruolo con conseguente perdita per Equitalia del diritto a riscuotere le somme intimate.

Ribadisce i vizi relativi all'intimazione di pagamento impugnata, peraltro già esposti nel ricorso introduttivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione prende atto che l'Amministrazione finanziaria ha, in data 13/04/2016, annullato, in autotutela, i seguenti atti: n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED].

Inoltre sempre l'Amministrazione ha reso noto che la cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata l'8/03/2014 è stata oggetto di sgravio a far data dal 10/11/2015.

Alla luce delle suddette risultanze, la Commissione dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere relativamente agli importi sgravati.

In merito alle restanti cartelle di pagamento, come risulta dalle relate di notifica depositate, le medesime sono state regolarmente e tempestivamente notificate.

L'accertato avvenuto perfezionamento della notifica esattoriale, prodromica all'avviso di intimazione oggi impugnato, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale e divenuto pertanto irrimediabilmente definitivo, rende il ricorso proposto da parte del sig. [REDACTED] non meritevole di accoglimento.

Data la natura della controversia, si compensano le spese di giudizio

PQM

La Commissione, in accoglimento parziale del ricorso, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in ordine agli importo sgravati.

Respinge il ricorso nel resto.

Spese compensate.

Milano, 19/05/2016

IL RELATORE
A. CARUSO



IL PRESIDENTE
L. M. NATOLA

